



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 39 del 10/02/2021

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TAORMINA – ANNO 2021/2022.**

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **13:30** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	No
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**OGGETTO: Revisione biennale della Pianta organica delle Farmacie del Comune di Taormina – anno 2021/2022.**

**RICHIAMATI:**

il R. R. 27. 07. 1934, n° 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;  
il R. D. 30. 09. 1938, n° 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;  
la L. 08. 03. 1968, n° 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;  
la L. 02. 04. 1968, n° 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;  
il D. P. R. 21. 08. 1971, n° 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;  
la L. 08. 11. 1991, n° 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;  
il D. L. 04. 07. 2006, n° 223, convertito con L. 04. 08. 2006, n° 248 c. d. “Decreto Bersani”;  
il D. L. 24. 01. 2012, convertito con L. 24. 03. 2012, n° 27 c. d. “Decreto Cresci Italia” e successive mm. ii.;

l’art. 44 “farmacie piccoli centri” della L. R. 11 agosto 2017, n. 16;

Richiamato in particolare, l’art. 2 della L. n° 475 del 02. 04. 1968 e successive mm. ii. A mente del quale:

“1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale Statistica”;

Richiamato inoltre l’art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l’apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Richiamato altresì, l’art. 4 “Procedimento di revisione della Pianta organica” della L. R. 2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l’adozione della pianta organica definitiva;

**Dato Atto che** con Decreto dell’Assessorato della Sanità del 28 febbraio 2002 “Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina, al 31 dicembre 1997”, come pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n° 51, dell’08 novembre 2002, determinava la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina ivi, compresa quella del comune di Taormina;

Considerato che nel predetto Decreto dell’Assessorato della Sanità del 28 febbraio 2002 riguardo al comune di Taormina veniva determinato quanto di seguito riportato:

“**COMUNE DI TAORMINA**

- popolazione residente al 31 dicembre 1997: 10.560 abitanti;

- farmacie esistenti: n. 3 urbane;

- delimitazione delle sedi:

1^ sede

- titolare Ragusa s.n.c. direttore dr. Ragusa Tito, piazza Duomo n° 9;

territorio del comune e parte dell'abitato del capoluogo che restano a sud della linea che segue: via Madonna delle Grazie, via Roma, via Don Bosco fino alla Circonvallazione fino all'arco dei Cappuccini, via Cappuccini, via dietro Cappuccini, salita Branco, via L. da Vinci fino al confine con il comune di Castelmola;

**2^ sede**

- titolare dr. Verso Giovanni, piazza IX Aprile;  
- territorio del comune e parte dell'abitato del capoluogo che restano a nord dei limiti della prima sede sopraindicati con esclusione delle strade;

**3^ sede**

- titolare dr.ssa Anna Maria Cacopardo, via Nazionale n. 311 – oggi via Franca villa n° 311;  
- frazione di Trappitello entro i limiti dell'abitato: da via Ex Nazionale, Chianchitta esclusa dal confine sud con il comune di Calatabiano e dal fiume Alcantara fino al torrente Santa Venera, risale quest'ultimo fino al confine est del comune di Giardini-Naxos, segue detto confine a nord fino al torrente San Giovanni, il cui alveo segna il confine con la prima sede farmaceutica proseguendo il percorso fino al confine di Castelmola; ad ovest confina con Gaggi e Castiglione di Sicilia.”

Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 31/12/2020;

Verificato che la popolazione residente del Comune di Taormina alla data del 31/12/2020 è di numero 10.726 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n° 3 sedi farmaceutiche;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di Confermare la previgente Pianta Organica, anche per il biennio 2021/2022;

## **PROPONE**

Per quanto in premessa espresso e che si intende integralmente riportato.

Di confermare le tre farmacie esistenti nel territorio comunale e le zone di ciascuna di esse, in rapporto alla popolazione residente.

**Il Responsabile  
del procedimento**  
(Rag. M. Cuona)

**L'Assessore Al  
Commercio e Attività Produttive**  
(Andrea Carpita)

**OGGETTO: Revisione biennale della Pianta organica delle Farmacie del Comune di Taormina – anno 2021/2022.**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepito dall'art. 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991 n° 48 come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/00 n° 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Li, 5.2.2021

**IL Responsabile Area  
Servizi alla Città**  
*Leo Mangano*

**PARERE CONTABILE**

Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Li, 5-2-2021

**Il Responsabile Area Finanziaria**  
**Dot.ssa Angela La Torre**



IL SINDACO  
Mario Bolognari

GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Antonino Bartolotta

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 10/2/2021

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta